



LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 24 03 1983 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 6 4 1983 N. 14

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 in materia di classificazione delle aziende ricettive.

ARTICOLO 1

All' articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 e' aggiunto il seguente comma:

<< In deroga ai limiti di superficie e volume previsti dalle norme vigenti nelle camere degli alberghi e degli alberghi residenziali e' consentita la aggiunta di un letto nel caso in cui gli ospiti accompagnino un bambino di eta' inferiore a 12 anni >>.

ARTICOLO 2

Il testo dell' articolo 21 e' sostituito dal seguente:

<< Per il biennio 1983- 1984 gli esercizi ricettivi alberghieri esistenti alla data del 10 aprile 1982 in relazione alla classificazione loro attribuita alla data stessa e a richiesta del titolare dell' esercizio possono essere classificati fino ai livelli indicati nella seguente tabella anche in assenza di non piu' di due dei requisiti obbligati previsti per il livello richiesto purché l' azienda raggiunga il necessario punteggio complessivo come da Tabella A della legge: Precedente classificazione Albergo di lusso Albergo di 1a Categoria Albergo di 2a Categoria o Pensione di 1a Categoria Albergo di 3a Categoria o Pensione di 2a Categoria Albergo di 4a Categoria o Pensione di 3a Categoria o Locanda Classificazione attribuibile Albergo o albergo residenziale 5 stelle Albergo o albergo residenziale 4 stelle Albergo o albergo residenziale 3 stelle Albergo 2 stelle o albergo residenziale 3 stelle Albergo 1 stella o albergo residenziale 3 stelle Per il biennio 1983- 1984 gli esercizi ricettivi all' aria aperta esistenti e autorizzati alla data del 10 aprile 1982 possono essere classificati a richiesta del titolare nel livello loro attribuibile in base al punteggio posseduto come da Tabella A della legge anche in assenza di non piu' di due dei requisiti obbligati previsti dalla legge. Gli esercizi ricettivi esistenti e autorizzati alla data del 10 aprile 1982 che non raggiungono comunque il minimo di requisiti previsto per l' assegnazione di un livello di classificazione sono provvisoriamente classificati nel livello piu' basso per la durata di due anni salvo che nel frattempo vengano dotati dei requisiti necessari per una classificazione superiore. In caso di esercizi assoggettati a vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettivita' la classificazione provvisoria di cui al presente comma e' consentita per tutta la durata del vincolo. I vincoli di destinazione eventualmente gravanti su esercizi ricettivi permangono su tali esercizi anche se in sede di prima classificazione ai sensi della presente legge ne venga riconosciuta l' appartenenza ad una tipologia diversa da quella originaria. Il limite di distanza stabilito dall' ultimo comma dell' articolo 3 non si applica alle dipendenze esistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

I complessi ricettivi all' aria aperta autorizzati prima della entrata in vigore della presente legge possono mantenere tale qualificazione anche se dotati nei limiti di cui all' articolo 6 ultimo comma in caso di

campeggi di strutture non conformi alle prescrizioni di cui all' articolo 5 comma secondo salvo che risultino in possesso di tutti i requisiti propri della ricettività alberghiera. La deroga di cui al comma precedente opera esclusivamente per le costruzioni già esistenti alla data ivi indicata e non per eventuali successivi ampliamenti. Per gli esercizi ricettivi all' aria aperta autorizzati alla data del 10 aprile 1982 e in relazione alle situazioni riconosciute a tale data il limite quantitativo previsto nei commi terzo e quarto dell' articolo 6 per i diversi casi di promiscuità consentiti è elevato dal 15 per cento al 30 per cento. Per i complessi ricettivi all' aria aperta esistenti alla data del 10 aprile 1982 nei limiti della capacità ricettiva autorizzata alla data suddetta la superficie minima della piazzola prevista nelle tabelle D ed E è ridotta per i diversi livelli di classificazione rispettivamente a metri quadrati 40 45 50 e 60. Le opere eventualmente necessarie per l' assegnazione del livello minimo di classificazione ad esercizi ricettivi esistenti ed autorizzati alla data del 10 aprile 1982 possono essere consentite dai comuni anche in deroga alle norme urbanistico - edilizie ferma restando l' osservanza delle procedure stabilite al riguardo dalle leggi vigenti in materia >>.

ARTICOLO 3

Le Tabelle B - D - E allegate alla legge sono così modificate:

ARTICOLO 3 SUBARTICOLO 1

Le Tabelle B - D - E allegate alla legge sono così modificate:

<< Tabella B - Voce 1.13 Cambio biancheria nelle camere o nei locali bagno annessi: - mettere il richiamo (12) dopo le parole " locali bagno annessi" - aggiungere alle Note alla Tabella la seguente: (12) In caso di trattamento di pensione gli obblighi di cui alla sottovoce 1.131 sono ridotti come segue: tre volte alla settimana per alberghi 4 e 5 stelle; due volte alla settimana per alberghi 3 stelle; una volta alla settimana per alberghi 1 e 2 stelle. - Voce 1.14 Accessori nei locali bagno. Nell' elenco dei requisiti depennare " di lino o di spugna" dopo la parola " asciugamano". - Voce 1.15 Accessori nelle camere. Nell' elenco dei requisiti aggiungere dopo " necessario per scrivere": - asciugamano (1) (2) (3) (4) (10) - asciugatoio da bagno (1) (2) (3) (4) (10). - Nota (10). Il testo della nota è sostituito con il seguente: Gli obblighi relativi a " asciugamano" e " asciugatoio da bagno" (voce 1.15) nonché a " specchio con presa corrente" (voce 2.11) non sussistono per le camere dotate di locale bagno privato.

ARTICOLO 3 SUBARTICOLO 2

Le Tabelle B - D - E allegate alla legge sono così modificate: OMISSIS

Tabella D - Voce 1.12 Impianto idrico. Mettere " di norma" dopo la parola " tubazioni". - Voce 2.08 Erogazione acqua calda. Mettere il richiamo (12) dopo le parole " acqua calda". - Nota (5) Il testo della nota è sostituito con il seguente: Gli obblighi di cui alle voci 1.01 e 1.03 non sussistono per i villaggi turistici non raggiunti da strada carrozzabile. In tale caso ai fini della classificazione vengono attribuiti a titolo compensativo 4 punti.

ARTICOLO 3 SUBARTICOLO 3

Le Tabelle B - D - E allegate alla legge sono così modificate: OMISSIS

Tabella E - Voce 1.12 Impianto idrico. Mettere " di norma" dopo la parola " tubazioni". - Nota (5). Il testo della nota è sostituito con il seguente: Gli obblighi di cui alle voci 1.01 e 1.03 non sussistono per i campeggi non raggiunti da strada carrozzabile. In tale caso ai fini della classificazione vengono attribuiti a titolo compensativo 4 punti >>.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 24 marzo 1983

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1983

___Num:0010

___Boll__Uff__Num:14

___Boll__Uff__Anno:1983